

Legge regionale 23 gennaio 2008 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 14/02/2008

Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007)

1.All'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), come inserito dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000 e modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 17/2004, il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.>>.